PROF. GUIDO FUSINATO

QUESTIONI CONTROVERSE

NEI

GIUDIZI DI DELIBAZIONE

Estratto dal « Foro Italiano »
Anno XIV Fasc. XIV

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1889

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
578

Gentile omaggio dell'a.

Prof. GUIDO FUSINATO

QUESTIONI CONTROVERSE

NEI

GIUDIZI DI DELIBAZIONE

Estratto dal « Foro Italiano »
Anno XIV Fasc. XIV

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1889

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Sezioni unite; Udienza 21 maggio 1889; Pres. NOBILE P., Est. MAIELLI, P. M. AURITI; Roselli (AVV. GUARINI) c. Ditta Schuhmann (AVV. OTTOLENGHI).

Delibazione — Trattato 24 marzo 1760 — Efficacia.

Delibazione — Esecuzione di sentenze emesse da tribunali francesi — Rogatoria (Cod. proc. civ., art. 941, 942; cod. civ., art. 3).

Il trattato 24 marzo 1760 tra l'Italia e la Francia è tutt'ora in vigore.

Tuttavia il cittadino francese, che, volendo eseguire in Italia una sentenza pronunziata da magistrati francesi, inizia il giudizio di delibazione dopo andato in vigore il codice del 1865, non è più obbligato a produrre la rogatoria richiesta nello art. 22 del trattato predetto. (1)

(1-2) Già in questa Raccolta (1888, I, 5) venne pubblicata, con un mio commento critico abbastanza diffuso, la sentenza con cui la sezione civile della Cassazione di Roma, in data 23 giugno 1887, dichiarava, in base al trattato italo-francese

del 21 marzo 1760, essere indispensabili le lettere rogatorie per potere ottenere in Italia l'esecuzione di sentenze francesi. Mentre lo stato della dottrina e della giurisprudenza anteriori a tale sentenza fu da me esposto nella nota or citata, aggiungo qui che fra quella sentenza e questa attuale, con cui la medesima Cassazione, a sezioni unite, si disdice, altri quattro giudicati, tre italiani e uno francese, son comparsi sull'argomento medesimo. La Corte di Brescia, con sua sentenza del 9 aprile 1888 (*Annali*, 1888, 3, 127), confermando quanto già in altra occasione aveva sancito (1 agosto 1871, *Annali* 1871, III, 3), affermava, nell'identico senso dell'attuale sentenza, che il legislatore italiano, concedendo a tutti, regnicoli e stranieri, il diritto di promuovere il giudizio di delibazione senza necessità di autorizzazione o richiesta di autorità veruna (art. 3 cod. civ., e 942 cod. proc. civ.), intese di rinunziare alla formalità delle rogatorie che potessero richiedersi da precedenti trattati, le cui disposizioni si possono utilmente invocare solo quando contengono più favorevoli disposizioni di quelle che nella posteriore legge comune non siano. La contraria opinione invece accoglievano la Corte di Milano, 18 luglio 1888 (*Annali* 1888, 3, 430), e la Corte di Perugia con sua sentenza, inedita, del 31 luglio 1888, pronunziata in sede di rinvio dalla citata decisione della Cassazione di Roma del 23 giugno 1887. I motivi che la Corte di Milano invoca sono i seguenti: Essa nega, anzitutto, che le convenzioni internazionali anteriori al codice di procedura civile debbano intendersi tacitamente dal codice stesso abrogate, dove, per l'esecuzione delle sentenze estere nel regno, si richiedano requisiti maggiori di quelli da esso codice voluti; imperocchè non è presumibile che una convenzione fra due Stati si voglia porre tacitamente nel nulla da uno di essi con una propria legge speciale; e d'altronde l'art. 950 letteralmente condanna tale assunto. Evidente è qui l'equivoco. Non si tratta d'indagare se il nuovo codice processuale abbia abrogato il trattato del 1760; soltanto e non

inutilmente si ritenne che la nuova legge generale *posteriore*, introducendo in Italia norme ancor più favorevoli di quelle che fossero nel patto speciale, stretto «pour favoriser l'exécution réciproque des jugements», fosse lecito di chiedere in base di quella, anzichè di questo, l'esecuzione di sentenze francesi in Italia. Per negarlo, bisognerebbe allegare qualche ragione di ordine e di interesse pubblico, che imponga, invece, sempre l'applicazione del trattato. Or, se ciò è possibile dimostrare (benchè la Cassazione francese, come adesso vedremo, lo abbia recentissimamente negato) allorquando la legge comune posteriore sia più severa del trattato(1), è assolutamente impossibile nel caso contrario, che è il nostro. L'esistenza di tale interesse pubblico, per cui non possano le parti reclamare l'applicazione della legge comune, con lo scopo di sottrarsi, nella specie, all'obbligo delle rogatorie, tentò bensì di trovarla la Corte di Perugia nella pur citata sentenza, ma falsificando del tutto il significato giuridico delle rogatorie, rappresentandole quasi fossero il resultato d'un nuovo giudizio, che la *sovrana autorità giudiziaria* istituisce «per verificare la giustizia e la esattezza della sentenza da mettersi in esecuzione, per mantenere il prestigio della magistratura paesana, e per non esporre in caso d'irregolarità i proprî nazionali all'evento di un rifiuto». Tratterebbesi insomma d'un vero giudizio di revisione, a cui la magistratura, mal sicura di sè medesima, assoggetterebbe le proprie sentenze prima di presentarle all'estero, temendo il controllo della magistratura straniera! Almeno la Cassazione di Roma con maggiore temperanza aveva indicato come scopo delle rogatorie quello d'evitare il caso in cui la sentenza nazionale non meritasse esecuzione in *un paese straniero*; e io già rispondevo che tale indagine, non nello Stato dove la sentenza fu pronunziata, ma in quello

(1) In questo senso appunto Beltrano, *Osservazioni critiche sul trattato del 24 marzo 1760*; 24 marzo 1760, ecc., Roma 1888 (dalla *Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, II, 20), criticando la sentenza della Cass. francese che adesso citeremo.

dove se ne chiede la esecuzione, dovrà in ogni caso venire istituita. Mi si permetta di ripetere ancora che tutto ciò disconosce assolutamente il significato storico delle rogatorie di *exequatur*. Esse si giustificavano altra volta, come conseguenza di mutate condizioni politiche, sociali e giuridiche, quando la vita giuridica internazionale era ancora sì rara da apparire inconsueta eccezione, e la concessione della esecuzione di sentenze straniere appariva non come il riconoscimento di un *diritto*, ma come un effetto di *cortesia*, di modo che ben occorreva una *rogazione*, in cui contemporaneamente le Corti si promettevano la reciprocità del buon trattamento. Ora, cangiato tutto ciò così profondamente, e sovra tutto fra noi, le rogatorie di *exequatur* null'altro rappresentano che una costosa e fastidiosa inutilità, senza significato giuridico.

La Corte di Milano invoca poi la conforme giurisprudenza francese. Fosse pur vero, male di ciò si vorrebbe far uso nel caso nostro, sia perchè in Francia, come dicevo, la legge generale è più sfavorevole del trattato, sia perchè il codice di procedura civile francese è anteriore alla dichiarazione del 1 settembre 1860, sia perchè le rogatorie sono tuttavia e sempre, in quello Stato, di comune uso. Ma poi sta in fatto che l'affermazione della Corte milanese può ormai dirsi contraria alla verità. Se infatti potevano prima esistere incertezze, la Corte di cassazione con la sua sentenza del 5 marzo 1888 (riprodotta nella *Giurispr.* di Torino, 1889, 6) ha troncato ogni esitanza; non già dichiarando che si possa ottenere esecuzione di sentenze italiane in Francia in *base al trattato del 1760* senza necessità delle lettere rogatorie, ma ritenendo che possano le parti rinunziare al favore del trattato e «presentarsi, se ciò loro talenti, dinanzi ai tribunali di uno dei due paesi per domandarvi la esecuzione dei giudicati resi nell'altro, sottomettendosi al diritto comune». Ora questo appunto è ciò che, per l'Italia, tentavo sovra tutto di dimostrare nella citata nota; questo appunto

è ciò che le Corti di Roma, di Milano e di Perugia si rifiutavano di riconoscere, e che, invece, in concordia con la Cassazione francese, è stato finalmente, e, speriamo, definitivamente ammesso dalla Cassazione medesima di Roma, a sezioni unite, con la surriferita sentenza. A proposito della quale, una osservazione d'indole processuale prima debbo fare. La Corte di Perugia, in sede di rinvio, decidendo, come già dissi, che non possa ottenersi in Italia esecuzione di sentenze francesi senza l'esibizione delle rogatorie, *completamente si conformava* alla identica massima sancita dalla Cassazione di Roma. Su tale punto quindi più non poteva nè doveva pronunziarsi la Cassazione; e infatti su tale punto nè ricorso nè contro-ricorso vi era. Che se, ciononostante, la Corte suprema volle nuovamente interloquire, non me ne dorrò certamente io, nè quanti con me ritengono contrario allo spirito del trattato, alla generale equità, al giusto interesse di tutti, il principio che la sezione civile della Cassazione aveva sancito. Una *nuova* e *diversa* questione invece era sorta relativamente alle medesime rogatorie dinanzi alla Corte di rinvio, per il fatto che, dopo la sentenza della Cassazione romana, la parte interessata si era provveduta della lettera rogatoria della Corte di Parigi e l'aveva presentata dinanzi alla Corte di Perugia; di guisa che, diceva questa nella sua sentenza, ormai invero la questione se indispensabili o facoltative sian le rogatorie, diventa superflua, giacchè l'adempimento, seppur tardivamente, è compiuto. Contro ciò veniva inoltrato ricorso in Cassazione, facendo colpa alla Corte di rinvio di aver considerato la rogatoria come un documento qualunque, non come un *atto giurisdizionale,* siccome la Corte suprema aveva detto; d'onde si voleva dedurre che la rogatoria costituisse una condizione essenziale della azione di delibazione; e si riassumeva l'eccezione nel dilemma seguente: o si insiste nella primitiva domanda di delibazione, ed è inammissibile perchè allora mancava la rogatoria anteriore al giudizio; o si accetta la massima della Cassazione e s'intende proporre

una nuova domanda, e allora è incompetente la Corte di Perugia. Insomma la Corte di rinvio completamente si uniformava ai principî affermati dalla Cassazione, ma uno di essi (e cioè la qualità di *atto giurisdizionale* delle rogatorie) applicava *per la prima volta a una questione nuova*, quale era la legalità della presentazione di esse rogatorie nel giudizio di rinvio. Tale questione non era nè poteva evidentemente essere stata esaminata nei precedenti giudizî. Il ricorso contro la sentenza che su di essa giudicò doveva quindi ritornare, per l'evidente spirito della legge, per il comune consenso della giurisprudenza e della dottrina, alla medesima sezione civile e non alle sezioni riunite.

Premesse tali riserve d'indole processuale, ci sembrano, in sè stesse, del tutto giuste l'una e l'altra delle massime sancite dalla attuale sentenza.

Annullata, per qualunque motivo, la sentenza del primo giudice d'appello, questi ha esaurito la propria giurisdizione a conoscere della intera causa, e per effetto del rinvio quella podestà tutta intera trapassa nel giudice nuovo. E giuste e acute ne paiono le considerazioni dedotte dalla unicità di grado del giudizio di delibazione. D'altronde, pur dette indispensabili le rogatorie, male le si considererebbero come un requisito essenziale e integrante dell'azione, in guisa che senza di esse la domanda non possa essere proposta. Esse non possono costituire in ogni caso che un documento necessario per l'accoglimento della azione; e la giurisprudenza francese, decidendo che le rogatorie possano anche intervenire durante il corso del processo (Corte di Parigi 9 gennaio 1875 e 7 aprile 1887 nel *Journal du droit international privé*, 1873 p. 116, e nel *Droit* del 2 agosto 1887) mostrò appunto di adottare questo concetto.

Quanto alla seconda massima, relativa, alla facoltà di rinunziare al trattato, mi permetto di rinviare senz'altro alle considerazioni che io svolsi nella mia precedente nota e in questa medesima.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Udienza 20 maggio 1889; Pres. TARTUFARI, Est. MAJELLI, P. M. AURITI (concl. conf.); Roselli c. Schuhmann.

Delibazione — Oggetto — Giudizio di esecuzione — Competenza dell'autorità straniera — Condanna su semplice contumacia — Potere del giudice di delibazione (Cod. civ., disp. prelim. art. 12; cod. proc. civ., art. 941, 942).

Il giudizio di delibazione versa sulle condizioni intrinseche del giudicato straniero per la sua potenziale *eseguibilità nel regno; è invece oggetto del giudizio esecutivo l'esame di quelle altre condizioni per le quali ogni sentenza è* materialmente (in actu) *eseguibile sui beni del debitore.* (1)

Quindi è in sede di esecuzione, e non di delibazione, che deve esaminarsi se la copia della sentenza notificata porti o no la clausola di esecutorietà provvisoria, e quali siano le conseguenze di tale omissione. (2)

È devoluto al magistrato in sede di delibazione l'accertare la competenza dell'autorità straniera, desumendola dagli atti e dai documenti della causa, anche se prodotti per la prima volta nel giudizio di delibazione. (3)

È contraria al diritto pubblico italiano la sentenza che ritiene la contumacia del convenuto regnicolo essere motivo sufficiente per condannarlo. (4)

(1-4 Opponevasi dunque, primieramente, che, quando fu istituito il giudizio di delibazione, la sentenza, che si voleva eseguire nel regno, non era passata in giudicato, e, nella copia notificata, la clausola di provvisoria esecuzione era incompiutamente trascritta. La Corte suprema, come già la Corte di rinvio, respinge l'una e l'altra opposizione; e ben giustamente. Ciò che si deve pretendere in una sentenza straniera per dichiararla esecutoria in Italia, è che essa si trovi in stato di legittima esecuzione secondo le leggi del paese in cui fu pronunziata. Non più di questo; ma questo devesi assolutamente pretendere, imperocchè la esecutorietà delle sentenze straniere nel regno presuppone per logica necessità la eseguibilità loro nel paese ove furono pronunziate, non altro essendo infine che la eseguibilità stessa estesa al territorio di un altro Stato. Non importa quindi, giacchè la legge espressamente non lo chiede, che la sentenza straniera sia passata in cosa giudicata, perchè sia esecutoria; e neppure dovrà vedersi e trattarsi nel giudizio di delibazione dei modi di esecuzione propriamente detti della sentenza che in Italia si vuole eseguire, a meno che la sentenza non volga essa stessa su tali modi e vi si pronunzî (Cass. Napoli 13 giugno 1884, *Foro it.*, 1885, I, 18). Si può invece seriamente dubitare se la mancanza della notificazione

della sentenza, che secondo la legge del luogo dove essa fu pronunziata sia necessaria per la sua esecuzione, possa opporsi contro la concessione dell'*exequatur* nel regno *(Affermativamente:* Cass. Firenze 26 giugno 1876, *Annali* 1876, I, 1. 318; App. Lucca 6 apr. 1888, *id.* 1888, 3, 123; *contro:* App. Torino 6 luglio 1867, *id.* 1866-67, I, 2, 470). Potrebbe dirsi da un canto che, a propriamente parlare, *eseguibile* è la sentenza tosto che essa passò in cosa giudicata, o tale la legge e il giudice la dichiarano; la notificazione, più che alla eseguibilità della sentenza, ha riguardo alla esecuzione sua, di cui il magistrato del giudizio di delibazione non deve occuparsi, e che è ben giusto d'altronde che debba farsi solo nel luogo in cui l'esecuzione materiale dovrà compiersi; e la notificazione dell'art. 562 del codice nostro di procedura ben basta a ciò supplendo ad ogni omissione. Il quale ragionamento condurrebbe, infine, alla confusione tra quella notificazione che si richiede per la esecuzione forzata della sentenza (che è ben naturale che solo si compia là dove la sentenza deve essere portata ad effetto), e l'altra notificazione che è la conseguenza della generale presunzione per cui il legislatore ritiene che la parte rimasta soccombente non abbia legale cognizione della sentenza finchè questa non gli sia stata regolarmente partecipata; notificazione di cui, specialmente per le sentenze contumaciali (che son quelle di cui più frequentemente si ha da chieder poi l'esecuzione in paese straniero), si comprende la naturale equità; la quale riguarda la sentenza non come titolo esecutivo, ma come atto del giudizio di cognizione; e di cui specialmente si rivela la pratica importanza allorquando la sentenza, per la quale si chiede l'*exequatur*, sia soltanto provvisoriamente eseguibile.

Ma comunque su ciò si voglia decidere, certo è che, avvenuta quella notificazione, la insufficiente trascrizione della clausola di provvisoria esecuzione non può in veruna guisa menomare quello stato di legittima esecuzione in cui la sentenza straniera dee trovarsi per poter essere dichiarata

esecutiva in Italia. Quella sì veramente è formalità che riguarda esclusivamente la materiale esecuzione della sentenza, a cui la notificazione della sentenza come titolo esecutivo, che in Italia poi dovrà farsi compiutamente, supplisce, e su cui il magistrato di delibazione non deve esercitare ingerenza.

Quanto al secondo punto, nessun dubbio che, accertati i fatti come dalla Corte di appello lo eran stati, il Tribunale della Senna, nella cui giurisdizione territoriale il contratto si consumò, fosse per unanime consenso competente a giudicare del litigio. Quanto ai documenti prodotti per la prima volta dinanzi alla Corte italiana delibatrice per provare quella competenza, ciò allude a una importante controversia relativamente ai poteri del magistrato di delibazione nel giudicare sui fatti che decisero la competenza del giudice straniero. Ma dacchè tale questione dall'attuale sentenza non venne apertamente suscitata, neppur io indugierò su di essa, limitandomi a ricordare nel senso della libertà e indipendenza completa del magistrato nostro (a cui nel risultato anche questa sentenza della Cassazione di Roma consente) specialmente: Cass. Torino 6 ottobre 1871 (*Monit. trib.* Milano 1871, 881); App. Brescia 14 settembre 1875 (*id.* 1875 1100); App. Genova 4 aprile 1881 (*Foro it.*, Rep. 1881, voce *Delibazione*, n. 15); App. Lucca 26 aprile 1867 e 12 gennaio 1871 (*Annali* 1866-67, 2, 289, 1871, II, 51) e v. pure App. Catania 22 marzo 1879 (*Foro it.*, 1879, I, 714): *contro:* Cass. Firenze 23 decembre 1867 (*Annali* 1868, I, 35); App. Lucca 19 decembre 1879 (*Foro it.*, Rep. 1880, voce *Delibazione*, n. 20); App. Genova 30 agosto 1870 (*Monit. trib.* Milano 1870, 116) e App. Milano 21 novembre 1888 (*id.*, 1888, 1015).

I due punti esaminati dalla Cassazione romana nel rispondere all'ultimo argomento opposto contro l'eseguibilità della sentenza francese in Italia, e dedotto dalla pretesa mancanza di motivazione, sono essi pure oggetto di dispute nella dottrina e nella giurisprudenza.

Comincia la sentenza col dichiarare che «se la contumacia fosse valsa come unica ragione a condannare *un cittadino italiano*, la sentenza in ispecie contraddirebbe al nostro diritto pubblico interno e la esecuzione dovrebbe negarsi». — Dico, prima di tutto, che, in ogni modo, la limitazione che qui vien fatta, nell'applicazione del principio al caso in cui italiano fosse il contumace, è certamente ingiustificata e contraria allo spirito della patria legislazione, che *nessun fondamento* offre a simili distinzioni, e allo straniero, come al cittadino, eguale assicura la protezione nel godimento dei diritti civili.

Non dal fatto che italiano anzichè forestiero fosse il convenuto contumace, ma dal fatto che la sentenza è priva di ogni serio motivo, può dedursi la causa per cui a tale sentenza fondata sulla sola contumacia del convenuto si debba negare esecuzione in Italia, come contraddicente al nostro diritto pubblico; nè l'offesa ad esso recata e alla giustizia scompare sol perchè il contumace apparteneva ad un altro Stato che il nostro non fosse. — Ciò premesso e esaminando in sè stessa la massima, essa in verità non sembra a me così indubbia. Io già sostenni (1) che, a non volere indirettamente riaprire tutte quelle indagini sul merito della sentenza straniera che il legislatore patrio volle escluse, l'esistenza della offesa all'ordine e al diritto pubblico deve ricercarsi nel *risultato* a cui la sentenza medesima condurrebbe quando fosse eseguita. «La offesa al diritto pubblico del regno (diceva assai bene, recentemente, la Corte di Lucca (5 aprile 1888, *Annali* 1888, 3, 123) deve risultare non dai motivi, ma dal dispositivo del giudicato». Se si ammette che si possa rifiutare l'*exequatur* a una sentenza straniera perchè fondata sulla sola contumacia del convenuto, ammettendosi così l'indagine e il giudizio sulla motivazione della sentenza perchè non concedere altrettanto quando i motivi si contrad-

(1) Mi si permetta di rinviare al mio libro sulla *Esecuzione delle sentenze straniere*, Roma, Loescher, 1884, p. 118 seg.

dicono (1) o quando la sentenza contenga una evidente ingiustizia? E, poi, forse che è meno esistente l'ingiustizia, quando, seppur non subito evidente, potè ad ogni modo venir constatata?... — Tanto più che generalmente, sebbene venga addotta come sola motivazione la contumacia del convenuto, apparisce poi (come la sentenza testè citata della Corte di Lucca credeva di poter riscontrare nella specie a lei sottoposta) che la pronunziata aggiudicazione corrisponde alle speciali dichiarazioni di fatto contenute nella domanda dell'attore, e quindi risulta fondata sulla domanda medesima e sulle deduzioni probatorie in essa articolate.

Bisogna confessare peraltro che la cosa può, in certe condizioni, complicarsi ancor più. Imperocchè se è già, indubbiamente, severa la condanna del convenuto per la contumacia sua quand'egli, avuta cognizione della domanda contro di lui rivolta, rinunziò a difendersi; diventa assolutamente iniqua quando la citazione non venne a sua conoscenza. E sono sì imperfetti gli ordinamenti processuali del maggior numero degli Stati europei relativamente alla citazione delle persone residenti all'estero, che tale inconveniente assai frequentemente si rinnova; e a tale sconcio non provvede sufficientemente la nostra legge col prescrivere di investigare se le parti furono legalmente citate. Imperocchè, per unanime consenso, la regolarità della citazione va giudicata secondo le leggi del luogo dove il processo si svolge; e accertato che le formalità richieste da quella legge per la citazione dello straniero furono osservate, le nostre Corti son tutte concordi nel dichiarare che non si può rifiutare l'esecutorietà a una sentenza forestiera, perchè si lamenti che la citazione fu notificata dopo spirato il termine per comparire.

Queste considerazioni mi renderebbero propenso alla conche la citazione giunse troppo tardi alla parte, perchè essa

(1) In questo senso infatti espressamente decideva la Cassazione di Firenz 20 giugno 1870 (*Annali*, 1870, I, 1, 180).

clusione che la motivazione dedotta semplicemente dalla contumacia del convenuto debba essere motivo sufficiente al rifiuto dell'*exequatur*, sol quando sia congiunta con la prova potesse comparire in giudizio e difendersi. — Ma ben vedo l'argomento che contro di me qui si potrebbe ritorcere ancora.

È certo, ad ogni modo, che la maggioranza della nostra giurisprudenza rifiuta l'esecutorietà delle sentenze fondate sulla sola contumacia del convenuto. In questo senso cito: Cass. Torino 26 luglio e 25 agosto 1874 (*Monit. trib.* Milano 1874, 919, *Annali* 1874, I, 478), e vedi pure Cass. Torino 29 decembre 1883 (*Foro it.*, 1884, I, 692) e App. Torino 19 marzo 1886 (*id.*, Rep. 1886, voce *Delibazione* n. 24); App. Ancona 13 giugno 1888 (*Foro it.*, 1889. I. 693); App. Brescia 9 aprile 1888 (*Annali*, 1888, 3, 127); *contro:* nello spirito almeno, la citata Corte di Lucca 6 aprile 1883, e App. Casale 24 novembre 1884 (*Foro it.*, Rep. 1885, voce *Delibazione*, n. 23), la quale afferma che la sentenza straniera, la quale, in contumacia del convenuto, accoglie le domande dell'attore, non può dirsi che abbia violato le più elementari regole della giustizia e che le si debba perciò negare la esecutorietà nel regno.

Ma solo incidentalmente, adunque, la Cassazione di Roma afferma il principio che adesso esaminai. La legge francese, non meno che l'italiana, vieta che la contumacia del convenuto possa venire assunta da sola come motivo di sua condanna. «Les conclusions de la partie qui le requiert (ordina l'art. 150 cod. proc. civ. francese per il caso di contumacia del convenuto) seront adjugées *si elles se trouvent justes et bien verifiées*». Or si chiede: potrà darsi esecuzione in Italia a una sentenza francese la quale sia motivata, com'è costume, con la pura e semplice affermazione che le domande dell'attore vennero trovate *justes et bien verifiées?* Ovvero dovrà tale motivazione considerarsi come equivalente a una motivazione fondata sul solo fatto della contumacia del convenuto, o, quanto meno, dovrà la Corte inda-

gare se tale affermazione sia in concordia coi fatti, e rifiutare la esecutorietà quando consti il contrario? Rispose affermativamente la Cassazione di Torino nelle citate sentenze 23 luglio e 25 agosto 1874, stabilendo che l'*exequatur* debba rifiutarsi quando tale asserzione (che le domande vennero trovate giuste e ben verificate) «si trovi in opposizione colle risultanze degli atti e risulti del tutto destituita di ogni prova». Egualmente la Corte di Brescia nella pur citata sentenza 9 aprile 1888. — Ma per me è evidente che una tale giurisprudenza estende oltre ogni lecito confine le facoltà del magistrato di delibazione; imperocchè quelle indagini implicano indispensabilmente quel giudizio *nel merito* del giudicato straniero che il legislatore volle escluso dal giudizio di delibazione. È perciò che invece completamente approvo la citata decisione, nell'identico caso, della Corte d'appello di Torino 19 marzo 1886 e la motivazione sua: «Non sussiste pertanto che la sola contumacia sia la ragione giuridica per cui venne accolta la domanda dell'attore, mentre per contro dai termini adoperati si evince che, ben verificata la stessa, fu trovata giusta, ovverosia fondata in diritto. La disamina che della domanda appare fatta, e la convinzione acquisita dal giusdicente, l'una e l'altra espressamente indicate, saranno, se vuolsi, espresse con laconica motivazione, ma sfuggono per loro natura ad esame critico in un giudizio di delibazione, nè può perciò la pronunzia stessa considerarsi come contraddicente al diritto pubblico del regno».

Dall'attuale sentenza della Cassazione di Roma non si può trarre con sicurezza una decisione di massima. Ma par certo che essa ammetta nella Corte di delibazione la facoltà di stabilire quelle indagini che noi riteniamo invece assolutamente escluse dai poteri suoi.

AMM. PROV. DI TORINO
№ 15658
BIBLIOTECA
115663

IL FORO ITALIANO

RACCOLTA GENERALE

DI

GIURISPRUDENZA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, AMMINISTRATIVA

Corti di Cassazione - Corti d'appello - Tribunali civili e correzionali
Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Tribunale Supremo di Guerra e Marina - Giunta parlamentare per le elezioni
Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori.

DIREZIONE

DE CRESCENZIO avv. cav. **Nicola**
Prof. di diritto romano nell' Università di Napoli.

SCIALOJA cavaliere **Enrico**
Avvocato in Roma.

REDAZIONE

SABBATINI Avv. **GIUNIO**
Prof. pareggiato di procedura civile nell'Università di Roma
(Redattore capo)

Pincherle cav. avv. Gabriele - Millelire-Albini avv. A. - De Pirro avv. V. - Romano avv. cav. Vincenzo
Baldoni avv. Gustavo

Il giornale è diviso in quattro parti con numerazione distinta:

I.... *Parte civile e commerciale* (Corti di Cassazione, Corti d'appello e Tribunali);
II.. *Parte penale* (id.);
III. *Parte amministrativa* (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consigli dell' Ordine e di disciplina, Camera dei deputati);
IV. *Repertorio annuale.* Questo Repertorio contiene le massime delle sentenze pubblicate nel *Foro italiano*, ed inoltre le massime di **tutte le sentenze** pubblicate da **tutti i 51 giornali** giudiziarî che vedono la luce in Italia nell'anno, nonchè l'indicazione di tutti gli articoli di diritto pubblicati dagli stessi giornali, dalle riviste giuridiche e dal *Foro italiano*, e di tutte le monografie ed opere pervenute alla Direzione del periodico nel corso dell'anno.

La Direzione spedisce **gratis** alcuni numeri del giornale a titolo di **saggio** a tutti coloro che ne facciano richiesta.

La DIREZIONE e l'AMMINISTRAZIONE del Giornale, sono in Roma, Via Palermo 31 e Via Genova 24.

Prezzo di associazione Lire 24 l'anno
pagabili anticipatamente

Chi vorrà pagare a rate dovrà inviare all'Amministrazione L. 6,25 *per trim. o* L. 12,50 *per sem.*

L'EDIZIONE DEL GIORNALE È STEREOTIPA

VOLUMI ARRETRATI 1876 al 1887 per gli associati L. 16 ciascuno, compreso il REPERTORIO
per gli altri L. 25 — Soli Repertorî L. 10 ciascuno.